

R.G. n. 3698 / 2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice designato alla trattazione del presente procedimento di convalida del trattenimento presso il c.p.r. di Palazzo san Gervasio, dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/10/2023,

letti ed esaminati gli atti di causa;

vista la richiesta della Questura di Potenza in data 10/10/2023 e trasmessa a questo Tribunale il 11/10/2023 alle ore 10:39, di convalida, per un periodo di quattro settimane, del provvedimento di trattenimento presso il c.p.r. di Palazzo San Gervasio emesso in data 09/10/2023, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 142/2015, dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena, nei confronti di _____ in TUNISIA,
CUI: _____ è notificato all'interessato il 09/10/2023 alle ore 13:35;

osservato che dallo stesso decreto del Questore di Forlì-Cesena di cui in questa sede si chiede la convalida, dalla documentazione depositata dalla difesa nonché all'esito dello svolgimento dell'udienza di convalida, emerge complessivamente quanto segue:

- l'odierno trattenuto, giunto dalla Tunisia in Italia nell'ottobre 2022, aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale identificata con il Vestanet PA0010256 (cfr. Mod. C3 *sub* doc. n. 2 allegato alla produzione difensiva in atti), domanda che veniva esaminata con procedura accelerata ex art. 28-bis d.lgs. 25/2008, in quanto relativa ad un c.d. Paese di origine sicuro e in quanto presentata in zona di frontiera o di transito, che veniva esitata con provvedimento di rigetto per

manifesta infondatezza adottato dalla Commissione Territoriale di Palermo il 25.11.2022 (cfr. quanto riportato nel citato decreto del Questore di Forlì-Cesena, nonché il menzionato provvedimento della Commissione Territoriale di Palermo *sub* doc. n. 4 allegato alla produzione difensiva in atti), decisione che non veniva impugnata;

- a seguito della emersione di nuovi elementi – in particolare, documentazione lavorativa inerente ad un contratto di lavoro a tempo determinato dal 26/06/2023 al 31/12/2023 con relativa comunicazione UniLav (cfr. *sub* doc. n. 18 allegato alla produzione difensiva in atti), dichiarazione di ospitalità in Forlì alla via Consolare 12 (cfr. *sub* doc. n. 7 allegato alla produzione difensiva in atti) e documenti relativi alla vicenda vissuta in Patria dal cittadino straniero (cfr. *sub* doc. n. 5 allegato alla produzione difensiva in atti) –, in data 01.10.2023 veniva formulata una richiesta di appuntamento alla Questura di Forlì-Cesena per formalizzare una nuova domanda di protezione internazionale in reitera, che veniva riscontrata con la fissazione dell'appuntamento per la data del 09.10.2023 (cfr. *sub* doc. n. 6 e n. 8 allegati alla produzione difensiva in atti);

- nella data del 09.10.2023, l'odierno trattenuto compilava dunque un modello C3 relativo alla nuova domanda di protezione presentata in reitera, che veniva identificata con il Vestanet quale procedura accelerata per cd. "Paese Sicuro" ai sensi dell'art. 28 bis co. 2 lett. c) D.Lgs 25.2008 e non anche in quanto presentata alla zona di frontiera o di transito (cfr. *sub* doc. n. 11 allegato alla produzione difensiva in atti); in tale sede, l'odierno trattenuto consegnava anche il proprio passaporto, come emergente dal verbale di consegna del passaporto redatto dalla Questura di Forlì-Cesena nella medesima data del 09.10.2023 (cfr. *sub* doc. n. 12 e n. 13 allegati alla produzione difensiva in atti);

- in pari data la Questura di Forlì-Cesena emetteva il provvedimento di trattenimento oggetto dell'odierna richiesta di convalida, ritenendo che <<ricorrono le condizioni per disporre il trattenimento di cui all'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142>> (cfr. decreto questorile in atti);

- **ritenuto** che, alla luce di quanto precede, il decreto di trattenimento non può essere convalidato, in quanto fondato e motivato sulla base della ricorrenza di condizioni che, invero, non risultano sussistenti nel caso di specie in ragione di quanto segue:

A) come detto, il trattenimento è stato disposto in applicazione dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (introdotto con d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023), il quale prevede che *<<1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.*

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5>>>

B) la procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, richiamata dal su riportato art. 6-bis, comma

1, concerne le ipotesi di <<b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli; b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis>>;

C) a sua volta, il comma 4 a cui fa riferimento la norma appena menzionata concerne le zone di frontiera o di transito individuate con decreto del Ministro dell'Interno, che vi ha provveduto con D.M. del 5 agosto 2019, in particolare individuandole in quelle esistenti nelle seguenti province: a) Trieste, Gorizia; b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; d) Trapani, Agrigento; e) Citta' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna;

D) come evidenziato innanzi, nel caso di specie non si tratta di domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, sia in quanto la domanda di protezione dell'odierno trattenuto è stata presentata in reiteratione di precedente domanda già vagliata dalla Commissione Territoriale competente, sia in quanto la stessa è stata formalizzata presso la Questura di Forlì-Cesena, che non rientra nelle menzionate zone di frontiera o transito e pertanto – in disparte ogni valutazione circa la eventuale insussistenza nel merito dei presupposti per disporre il trattenimento di cui all'art. 6-bis d.lgs. 142/2015 – il decreto di trattenimento del Questore di Forlì-Cesena si palesa non legittimo già in punto di astratta possibilità di provvedere ai sensi dell'art. 6-bis d.lgs. 142/2015, sulla cui base, invece, l'atto è stato adottato e motivato;

E) è appena il caso di precisare, poi, che nessun rilievo al riguardo può avere la circostanza che la domanda in reiteratione presentata dall'odierno trattenuto sia stata dichiarata inammissibile dalla Commissione di Palermo in data 11.10.2023, atteso che l'intervento della decisione della Commissione non vale ad obliterare il carattere non legittimo dell'odierno trattenimento, che deriva da tutte le considerazioni innanzi evidenziate;

ritenuto, dunque, che le ragioni innanzi esposte siano assorbenti rispetto ad ogni altro profilo e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la convalida del trattenimento del richiedente asilo;

P.Q.M.

- **NON CONVALIDA** il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento nei confronti di _____ nato il 4 _____ in TUNISIA, CUI: _____ emesso in data 09/10/2023, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 142/2015, dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena;

- **DISPONE** il pronto rilascio del predetto dal c.p.r. di Palazzo San Gervasio;

- **MANDA** con urgenza alla Cancelleria per le comunicazione e gli adempimenti di competenza.

Potenza, 12/10/2023

Il Giudice
dott. Filippo Palumbo